Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

TRIBUNALE DI FORLI' - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

E richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

Per la Sig.ra **RUSSO FILOMENA PIA RITA**, nata in Catania il 28/11/1979 c.f. RSSFMN79S68C351V, e residente in ACI S'ANTONIO (CT) via SAN GIOVANNI 85, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso (c.f. CRSCZR75S44G371N fax 095623374 pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), presso il cui studio legale, sito in Paternò via N. Sauro n. 21 elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, e chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax, al numero 095 623374 , ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c. cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA(MIUR), c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100 Bologna - C.F. 80068910373 PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE DI FORLI' CESENA E RIMINI UFFICIO VII, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

tempore, Viale Salinatore, 24 - 47100 - Forlì (FC) csafo@postacert.istruzione.it, C.F.: 92086100408 rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100 Bologna - C.F. 80068910373 PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it

-E nei confronti di: tutti i docenti controinteressati che hanno ottenuto sede definitiva a seguito del piano di mobilità 2016/17 negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente all'interno della propria domanda di mobilità, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio e/o fase, ed, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti.

PREMESSO IN FATTO

La ricorrente, docente di scuola primaria (classe di concorso EEEE) posto comune, era inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) della Provincia di Catania.

Con la L. n. 107/2015, per i docenti precari della scuola primaria e secondaria è stato previsto un piano straordinario di assunzione che vedeva tali docenti, sulla base di richieste volontarie, ripartiti **in fasi assunzionali** a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione. Tali fasi di immissioni in ruolo venivano suddivise in**: fase 0 e A** a carattere provinciale, **fase B e C** a carattere nazionale.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

In virtù di tale ripartizione la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C) e, per l'effetto, otteneva una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato a far data dall'A.S. 2015/16, ottenendo la sede provvisoria dove prendere servizio.

Con **Ordinanza ministeriale n. 241dell'08.04.2016**, resa sulla scorta del **C.C.N.I del 08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche al fine di far acquisire la sede definitiva ai docenti immessi in ruolo nell'A.S. 2015/2016, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, avrebbe ottenuto una sede in uno degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, la ricorrente presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale specificando: di avere conseguito titolo d'idoneità, a seguito di superamento di pubblico concorso per titoli e per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori; di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese; ed indicando, quali preferenze territoriali, 200 ambiti, tra i quali ha collocato per primi quelli della Regione Sicilia, ed in particolare della Provincia di Catania.

A seguito di tale istanza di mobilità, la ricorrente, PUR OTTENENDO 15 PUNTI + 6 DI RICONGIUNGIMENTO ed appartenendo alla fase C della mobilità, essendo entrata in ruolo nell'A.S. 2015/16 quale docente di cui al comma 98 lettera c) della L. 107/2105, si vedeva assegnato l'Ambito

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

EMILIA ROMAGNA 0007, un ambito lontanissimo dal luogo di residenza della propria famiglia, ambito indicato solamente al posto n° 40 tra le preferenze territoriali inserite in domanda.

La docente, dunque, veniva **scavalcata nelle sedi della stessa prioritariamente scelte:**

a) **da altri docenti collocati nella fase D,** che invece avrebbero potuto ottenere tali sedi solo subordinatamente ai docenti di fase di appartenenza della ricorrente stessa. A causa di questo errore è stato attribuito a docenti di fase D un ambito della Regione Sicilia negato invece alla ricorrente appartenente alla FASE C .

b) **da altri docenti con punteggi sensibilmente inferiori ed immessi in ruolo nel medesimo anno scolastico 2015/16, ma reclutati quali IDONEI (NON VINCITORI) DEL CONCORSO 2012** (comma 98 **lettera a)** della L. 107/2105)**,** per i quali invece ai sensi del comma 108 della L. 107/2015, non era neanche previsto l'accesso al piano **straordinario** di mobilità.

Giova, sin da ora, rilevare che la suddetta Ordinanza Ministeriale n. 241, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, è stata cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio - Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016, poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale.

Conseguentemente, l'intera procedura di mobilità, è illegittima e lesiva dei suoi diritti, sicché dovrà essere annullata e/o disapplicata alla stregua dei seguenti

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

MOTIVI DI DIRITTO

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

PRELIMINARMENTE, si rileva la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro territorialmente competente ex **art. 413 5°comma c.p.c.**

In effetti, come da decisione del **Consiglio di Stato n 3415/2015** del 07/07/2015 "*La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.*"

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Nel caso di specie, non richiedendo la formazione della graduatoria alcun margine di discrezionalità della P.A., siamo in presenza di vicende di lavoro privatizzato, che trova fonte e regolamento in norme di legge e di contrattazione.

Ed ancora per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente compente per la causa de qua, in quanto **L'IC MELDOLA di Forlì** è la sede di effettivo servizio dell'odierna ricorrente, giusto l'art. 413 cpc co 5 che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni "*il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*"

In ordine alle ragioni sulle quali si fonda la domanda, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale di FORLI'-CESENA, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

2) SULLA ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'O.M. N. 241 dell'08.04.2016 IN MERITO ALLA GERARCHIA TRA LE FASE C e D:

Al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con **ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'**art. 1**, prevedeva che "*le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa*".

Il **C.C.N.l. dell'08.04.2016** "*concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017",* all'**art. 3**, avente ad oggetto la *"mobilità territoriale a domanda e d'ufficio"* disponeva espressamente che*:"1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16*

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6…".

Ai sensi dell'**art. 6** del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi: I) - **fase A** avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'A.S.'15/16 da fase 0 ed a); II) - **fase B** (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016, che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).

La fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

Da ultimo **la fase D**, riservata agli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase assunzionale zero ed A del piano di cui alla legge n. 107/2015 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre ***"istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito"*** **dopo le operazioni di cui alla fasi precedenti. Dunque solamente sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti.**

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Il successivo **art. 13** del medesimo C.C.N.I. regolava il "*sistema delle precedenze*" prevedendo, chiaramente, che: "*Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle* ***quattro fasi della mobilità territoriale*** *per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica".*

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, **all'art. 4**, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo **art. 5**, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, **all'art.6**, avente ad oggetto "*organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi*", prevedeva che: "*i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente,* ***con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell' ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze****, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni … Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la*

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

domanda e ***per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line***".

Sul punto, il già citato art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: "*Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.* ***L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio***".

L'Allegato 1 al C.C.N.I. prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità ed alla loro sequenza progressiva.

Detto allegato regolava, infatti, l'effettuazione **della fase C**, per gli ambiti nazionali, nonché l'effettuazione della **fase D** delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, ponendole in fase subordinata l'una all'altra **dando precedenza alla Fase C,** solamente per **i posti residuati, prevedendo lo scorrimento della Fase D**

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze legate alla FASE di appartenenza indicate nella norma: **la docente, odierna ricorrente, che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed all'appartenenza alla fase C avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità sui colleghi di fase D, in relazione ai posti disponibili e**

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda, invece è stata destinataria di una sede in un ambito territoriale indicato al posto n° 40 tra le preferenze espresse.

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale**; **2) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I fatte valere solo esclusivamente all'interno della fase di appartenenza.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio e come meglio si dirà in seguito), il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dall'appartenenza ad una fase prioritaria e dal punteggio attribuito a ciascun docente.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare l'elenco dei nominativi dei docenti relativa alle assegnazioni della fase D, che riporta i punteggi di ciascun insegnante e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene alla subordinazione della FASE D rispetto alla FASE C a cui appartiene la ricorrente.

Infatti, nel caso di specie, come detto, la ricorrente si è vista assegnare un ambito territoriale

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

richiesto solamente al posto n° 40 tra preferenze territoriali espresse, nonostante la stessa si trovasse nell'ambito della fase C rispetto ad altri docenti collocati addirittura nella fase successiva che hanno invece le sedi richieste dalla stessa.

A titolo esemplificativo, come già rilevato, è sufficiente confrontare l'allegato elenco relativo alle assegnazioni della fase D di alcuni insegnanti, per verificare che, di fatto, tali docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente, pur appartenendo alla fase D, hanno avuto una sede che la ricorrente aveva indicato prioritariamente rispetto a quella assegnata. In particolare, ma solo a titolo esemplificativo, l'insegnante Baglieri Chiara, fase D, è stata assegnata in Sicilia ambito 0026 su posto comune ambito scelti dalla stessa ricorrente al posto n° 9 delle proprie preferenze territoriali.

A causa della errata applicazione delle modalità previste dal bando di mobilità territoriale si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare un ambito meno gradito , assegnando invece quelli scelti prioritariamente, a candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori, o addirittura collocati in fasi di mobilità territoriale successive (come nel caso di specie), in virtù di punteggi più bassi.

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, si comprende che **L'APPARTENENZA ALLA FASE C** sarebbe stata sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla propria abitazione ed inserita fra le sue preferenze territoriali indicate in domanda.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i destinatari della fase C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assegnati ad una delle sedi preferite in relazione ai relativi punteggi conseguiti ed alla parità della fase di appartenenza.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *"l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa"* (**T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006**).

Ed ancora, *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede"* (Cfr. **Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009**).

Tanto chiarito, è indubbio che l'algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall'Amministrazione Ministeriale e reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle domande pervenute in

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l'agire della P.A. ed il buon andamento e l'imparzialità della stessa.

La circostanza per cui l'algoritmo che avrebbe dovuto disciplinare il funzionamento della procedura di mobilità ha commesso dei **macroscopici errori,** è stata rilevata anche dalla più recente giurisprudenza.

Nello specifico, è stato per primo il **Tribunale di Salerno 2016** ad emettere un'ordinanza di sospensione immediata del decreto di trasferimento di un'insegnante di Napoli, che aveva presentato ricorso in quanto assegnata ad una sede distante centinaia di chilometri, senza tenere in considerazione il suo punteggio e le preferenze espresse.

A seguire, c'è stata **l'ordinanza del Trib. Trani Ord. 5890 16 settembre 2016,** la quale ha dichiarato Illegittima l'assegnazione dell'Ambito territoriale alla lavoratrice, in quanto in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, ed infine del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli Ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla docente. L'Amministrazione scolastica dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento medesima, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria. Infatti, nel caso di

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

specie, analogo a quello oggetto del presente ricorso, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in Ambiti territoriali più prossimi a quello d'origine, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

Ulteriormente, il **Tribunale di Napoli 2016** ha deciso di accogliere il ricorso presentato da una docente di scuola primaria contro il suo trasferimento a Brescia, dichiarando l'illegittimità di tale provvedimento in quanto il suo punteggio risultava più alto rispetto ad altri colleghi che sono stati assegnati a sedi situate nella regione Campania o, comunque, più vicine al loro luogo d'origine.

Ed ancora, il **giudice del lavoro di Taranto del settembre 2016** ha evidenziato il malfunzionamento del suddetto algoritmo, in quanto la ricorrente (docente di scuola primaria) non è stata trasferita nel secondo ambito territoriale che aveva indicato (Puglia), in cui invece sono state trasferite colleghe con minor punteggio (così anche **Tribunale Lavoro di Bari 2016** su ricorso cautelare presentato da una docente di educazione artistica trasferita dall'algoritmo nell'ambito della Regione Lazio).

Infine, il **Tribunale di Verbania (ordinanza del 09/02/2017)** ed il **Tribunale di Siena (ordinanza del 23/01/2017)** hanno accolto le domande cautelari proposte avverso i provvedimenti di trasferimento e assegnazione di due docenti, dichiarandone l'illegittimità e disponendone l'annullamento, con contestuale riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere un'assegnazione territoriale che rispetti l'ordine di preferenza espresso nell'istanza di mobilità e il principio di sequenza delle fasi (D e

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

C) e dello scorrimento in graduatoria, ordinando a tal fine all'Amministrazione Scolastica di disporre l'assegnazione temporanea dei docenti ricorrenti ad uno degli ambiti di preferenza collocati nella Regione Sicilia.

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si vede "scavalcata", nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da altri candidati che si trovano nella medesima graduatoria e posizione giuridica, i quali come lei hanno preso parte alla mobilità 2016/17, ma che sono collocati in una fase di mobilità territoriale successiva (fase D).

Peraltro, fermo ed impregiudicato quanto detto nei motivi che precedono, ad ogni buon conto, giova evidenziare, per mero scrupolo difensivo, le diverse falle e vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'**ordinanza ministeriale n. 241/2016.**

In particolare:

A) L'intera procedura di mobilità è violativa dei principi di trasparenza ed efficienza della P.A. laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità (peraltro, è lo stesso M.I.U.R. che riconosce che l'algoritmo utilizzato per le assegnazione è secretato).

Infatti, l'ordinanza del M.I.U.R. n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art. 6 si limita a precisare che i

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. "*sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza*" ed il successivo art. 10, al comma 2, prevedeva che: *" l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per* ***l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti".***

Orbene è evidente che solo al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base al quale è stato trasferito in un dato ambito territoriale.

Invero, non è reso conoscibile in che modo abbia operato l'algoritmo informatico nell'attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione elle alle 4 fasi di mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall'art.6 e dall'Allegato 1 al C.C.N.I. per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità territoriale.

Ad esempio, se un docente, in possesso di un dato punteggio e di una determinata precedenza, nella domanda di mobilità ha richiesto un dato ambito territoriale e si è visto trasferire altrove, e ritrova, invece, un collega che ha partecipato alla stessa fase di mobilità con il medesimo punteggio nell'ambito da lui stesso richiesto, non è messo nelle condizioni di poter conoscere le motivazioni per le quali è avvenuto il trasferimento del collega in quel dato ambito territoriale.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Gli elenchi così adottati non consentono, quindi, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, non potendo, pertanto, verificare, *ab externo*, la corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6 ed allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016.

Peraltro, come già esposto in punto di fatto, come la mobilità disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale fosse inficiata da numerosi vizi di illegittimità costituzionale, attese le previsioni in essa contenute che denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione medesima, è stato già rilevato dal **T.A.R. Lazio – Roma**, che con **ordinanza cautelare n. 3588/2016**, ha chiarito che l'intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento.

Da tutto quanto detto appare evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto da un'eclatante illegittimità causa dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme, che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

3) SULLE REGOLE GENERALI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE -Illegittimità del CCNI Mobilità 2016/17 e nullità/annullabilità in parte qua VIOLAZIONE comma 108 L. 107/2015

Le regole generali sulla movimentazione del personale docente(mobilità) sono contenute nel D.L.vo n. 297/94, ancora in vigore, che prevede:

- Art. 462: comma 3 "I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza."
- Art. 463 comma 4 "Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono."
- Art. 463 comma 5 "I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti".

Il successivo art. 463, al comma 1 prevede che "I trasferimenti a domanda sono disposti **tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo**, delle **esigenze di famiglia** e dei **titoli** da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.".

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Tale norma DI RANGO PRIMARIO, delinea dunque i criteri da seguire per la mobilità del personale docente.

Anche la successiva normativa DI RANGO PRIMARIO, ossia la L.107/2015, come evidenziato in premessa, delinea alcuni principi fondamentali cardine, rinviando – come sempre – al C.C.N.I. (accompagnato dalla correlata O.M.) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA, l'individuazione dei rimanenti dettagli.

Tuttavia vi è stata una palese disapplicazione del comma 108 della L.107/2015 in fase di firma del **CCNI sulla mobilita' 2016/17 e di emanazione della successiva O.M. 241/2016, entrambi, questi ultimi, atti DI RANGO SECONDARIO** che in alcun modo possono entrare in contrasto con quanto stabilito dalla Legge.

Infatti il comma 108 della L. 107/2015 stabiliva che:

"*Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,* per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c*). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità* ***su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale****, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.*"

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Dunque appare chiaro quanto dettato dalla L. 107/2015: IL PIANO STRAORDINARIO DI MOBILITA' 2016/17 era *rivolto sia ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015*, e "***Successivamente"*** ai docenti immessi in ruolo ai sensi della stessa 107/2015 nell'A.S. 2015/16 *di cui al* ***comma 96, lettera b),*** *i docenti cioè assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del* ***comma 98, lettere b) e c),*** **IN QUANTO INSERITI NELLE GAE** *(Graduatorie ad Esaurimento)*!

Il Comma 108 quindi non indica in alcun modo tra gli ammessi a partecipare alla mobilità straordinaria A.S. 2016/17 i docenti assunti in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto MIUR n. 82/2012 che come vedremo vi rientreranno ILLEGITTIMAMENTE a seguito della Contrattazione Integrativa (CCNI) sulla mobilità.

Quest'ultimi, infatti, fanno invece parte dei docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art. 1 comma 96 LETTERA A), mai citato nel comma 108 dell'art. 1 della L.107/2015!

Il comma 108, quindi, non indica tra i partecipanti in alcun modo i docenti assunti in ruolo in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n. 82/2012 che invece **rientrano illegittimamente** in tale mobilità con l'art. 6 del CCNI sulla mobilità.

Quest'ultimo, infatti, prevede, **in contrasto a quanto disposto dalla superiore legge**, la partecipazione anche dei docenti assunti dal concorso 2012, nelle fasi B e C, concedendo addirittura agli stessi la facoltà di scegliere quale sede definitiva un ambito **della provincia** dove sono stati assunti, sebbene la procedura concorsuale prescrivesse la loro collocazione regionale.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Dall'analisi del **CCNI sulla mobilità del personale docente 2016/17**, invece, si evince che lo stesso, contravvenendo ai dettami normativi di rango primario, all'art. 6, ha previsto che la mobilità del personale docente si articolasse in quattro **distinte fasi sequenziali (da non confondere con quelle legate al momento dell'immissione in ruolo)**:

I) - **FASE A, RIGUARDANTE ESCLUSIVAMENTE IL LIVELLO PROVINCIALE** avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia di servizio, di tutti gli insegnanti assunti fino all'A.S. 2014/15

II) - **fase B,** , che prevedeva 2 sottofasi**:**

1. *"Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e **nel limite** numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 **provenienti da GAE**, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A […] Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;"*

2. *"gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, **provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012**, **indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia**. […]"*

III) - La fase C, a cui faceva parte l'odierna ricorrente, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015 avente ad oggetto l'assegnazione

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

IV) la fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari potevano proporre *"istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito"* dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. Dunque solamente sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti.

Attenzionando bene la fase B e C, è facile notare come vi è una "limitazione" dei posti messi a disposizione per i docenti di fase C non mettendo a loro disposizione tutti i posti di ciascun ambito, ma sottraendo a questi I POSTI ASSEGNATI PROVVISORIAMENTE AI DOCENTI **IMMESSI IN RUOLO NEL 2015/16 QUALI IDONEI DEL CONCORSO 2012**, RISERVANDO E NEI FATTI DUNQUE PRIVILEGIANDO AL COMMA 2 DELLA FASE B (POI IDENTIFICATI NELLA PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI CON IN CODICE "B3") questi ultimi solo per il fatto di essere stati reclutati da "***Graduatorie di Merito del Concorso 2012" (IDONEI MA NON VINCITORI), permettendo loro, così, di scegliere UNA SEDE ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI SERVIZIO!***

Gli stessi, pertanto, contrariamente a quanto previsto dal comma 108 L. 107/2015, sono stati privilegiati persino nella collocazione della scelta della sede (**in ambito provinciale**), rispetto ai docenti assunti da Gae nel 2015/16 o addirittura in anni precedenti ed entro l'A.S. 2014/15, i quali

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

sono costretti a richiedere ai fini della mobilità una sede tra gli ambiti territoriali **a livello nazionale** indipendentemente dal punteggio posseduto.

In tal caso si appalesa in maniera evidente la disparità di trattamento tra docenti assunti da GaE a seguito della procedura straordinaria di cui alla legge 107/2015 ed i docenti, come i controinteressati provenienti dalla graduatoria di merito del concorso indetto nel 2012, privilegiando quest'ultimi peraltro non ammessi alla procedura di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015, laddove prevede la mobilità straordinaria prioritariamente per i docenti *assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/*2015 **ed in subordine per quelli assunti in fasi B e C da GAE, e non anche per gli assunti da graduatorie di merito nelle predette fasi e per gli assunti della fase 0 ed A.**

La prima parte del comma 108, quindi, descrive una mobilità di cui, sul piano attivo, beneficiano tutti gli assunti nell'anno 2014/2015, mentre la seconda parte si riferisce ai docenti assunti ai sensi del comma 96, lett. b) (immessi in ruolo da GAE), dei quali fa parte la ricorrente. Questi ultimi, come si legge chiaramente, potevano partecipare alla mobilità "***su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale",***

Considerato che come previsto dal Il comma 73 della L.107/2015:

"*Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva[…]*",

tutti i docenti immessi in ruolo nel 2015/16 dovevano partecipare alla mobilità 2016/17 per ottenere la sede definitiva.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Il comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015, quindi, si è occupato di disciplinare **in via straordinaria** la movimentazione del personale docente assunto nell'anno 2014/2015 e quella del personale docente ex art. 96, lett. b), assunto nel 2015/2016, stabilendo tutt'al più che la movimentazione dei primi dovesse avvenire temporalmente in un momento precedente.

Nulla tale norma dice a proposito della movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. a) della stessa Legge (idonei del concorso 2012), né una simile disposizione trovasi all'interno dell'intero corpo della Legge medesima.

Per la movimentazione (mobilità) di tale categoria, quindi, non esiste argomento normativo che non imponga di ritenere che per essi dovessero applicarsi le regole generali sulla movimentazione del personale docente, le quali sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97) sopra richiamate e che utilizzano il criterio del punteggio calcolato sulla base **dell'anzianità di servizio**, delle **esigenze di famiglia** e dei **titoli posseduti**.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il C.C.N.I., invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

"*3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6* ***con preventivo accantonamento*** *numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".*

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Il C.C.N.I., inoltre, prevede che il personale docente ex comma 96 lett. a) (IDONEI CONCORSO 2012) venga movimentato nella **fase B3** (art. 6) e che il personale docente ex comma 96 lett. b) e c) (DOCENTI IMMESSI DA GAE), venga movimentato nella **fase C** (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede:

"*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, [...]. dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti […]*".

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B3) sono "*gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del Piano assunzione 15/16,* - cioè, i docenti ex comma 96, lett. a) - *provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia*".

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il C.C.N.I. ha previsto incredibilmente, quanto inspiegabilmente, che il personale ex comma 96 lett. a) (quello proveniente dalle graduatorie di merito del concorso 2012) venisse movimentato **prima di** (nel senso di: **con precedenza rispetto** a) quello ex comma 96 lett. b)(personale provenienti da GAE) e con posti, addirittura, accantonati.

Per quanto la situazione della ricorrente appartenente alla categoria dei docenti immessi in ruolo da GaE nel 2015/16 ai sensi della L. 107/2015 al comma 96, **lett. b)** e movimentati ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. in **fase C,** la riserva illegittima dei posti durante la mobilità 2016/17 operata a favore dei docenti immessi in ruolo nell'A.S. 2015/16 ai sensi della L. 107/2015 al comma 96, **lett. a)** (idonei

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

concorso 2012) movimentati in **fase B3,** le ha precluso la possibilità di accesso agli stessi, pur essendo tale meccanismo in contrasto con la norma di rango primario (L.107/2015) che invece era proprio indirizzata **prioritariamente** alla categoria di docenti di cui al comma 96, **lett. b)**.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il C.C.N.I. ha previsto che il personale al comma 96 lett. a) venisse movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato a tutti gli altri docenti.

Un doppio beneficio che sfugge alla disciplina dettata con fonti primarie.

Tali previsioni contrattuali sono chiaramente illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno indotto l'attuale ricorrente ad adire codesto Giudice.

Come già esaminato nei paragrafi precedenti non esiste alcun fondamento di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015.

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge, invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili. Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "*posti vacanti e disponibili*", quali devono intendersi anche quelli occupati in modo provvisorio dai lavoratori ex comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, andrebbe interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente immesso in ruolo entro l'A.S. 2014/15 e, successivamente, ex art. 1, a quello ex comma 96, lett. b) della L. n. 107/2015 (GAE), in quanto sono

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

queste due le categorie di docenti dotate di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

Dunque, il citato art. 6 del CCNI Mobilità deve ritenersi illegittimo in parte qua per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale declaratoria di illegittimità con riferimento ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati alla ricorrente o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza gli idonei.

Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che: "*sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*".

3.1 Violazione Costituzionale e del DPR 28 del 487/1994; per eccesso di potere e disparità di trattamento

Da sempre le regole della mobilità territoriale dei docenti hanno previsto vari livelli (comunale, provinciale e nazionale), all'interno dei quali **TUTTI** i partecipanti avevano gli stessi diritti in considerazione prioritariamente della Precedenze di Legge possedute (Invalidi, coniugi di militari

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

trasferiti d'autorità, ….) e successivamente in considerazione del proprio punteggio legato ai titoli ed al servizio.

Il C.C.N.I. sulla mobilità docenti 2016/17, nella parte qui impugnata, ha invero stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo

- l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti
- la movimentazione di una categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti di legge.

Tuttavia, come detto, l'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, ha previsto che a detta mobilità partecipassero anche gli assunti dal concorso del 2012, potendo scegliere, in prelazione, quale sede definitiva l'ambito della provincia dove erano stati provvisoriamente assunti (Art. 6, comma 1, Fase B), n.2).

L'art.6 del C.C.N.I. stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D) e tali fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

Esaminiamo il caso dei docenti ex comma 96, lett. b) della L. n. 107/2015 (reclutamento da GAE) ed il personale che ha avuto la anomala riserva dei posti è quello ex comma 96, lett. a) della stessa legge (reclutamento da idoneità al Concorso 2012):

entrambe le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza e nella medesima fase del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015 (art. 1, comma 98, lett.c).

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Alla luce di tale circostanza (stesso momento e stesse regole di assunzione), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

La previsione di accantonamento dei posti equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio. Operando nel modo descritto nel C.C.N.I., inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto si che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, con un raggio di azione territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente appartenente alla **fase C** con punteggio di 19 + 6 non è stata movimentata verso la Sicilia ed in particolar modo Catania, mentre il personale sotto indicato, movimentato in **fase B3**, come emerge dal bollettino dei trasferimenti

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

pubblicati dall'A.T. di Catania, è stato destinato in ambiti scelti prioritariamente della ricorrente, pur avendo punteggi di gran lunga inferiori a quelli della stessa.

Si citano a titolo esemplificativo i docenti con movimento in ingresso sulla provincia di Catania, anche se la disamina ben potrebbe essere condotta su tutte le province siciliane (ma per la ricorrente la priorità è Catania):

1) Valastro Rossella, pt 12; 2) Spinella Maria Adele pt 12; 3) Pizzo Maria Maddalena, pt 12; 4) Pignataro Nicola, pt 12; 5) Mammana Angela Lidia, pt 12; 6) Allegra Giuseppa, pt 12; 7) Catena Sebastiana Barbara, pt 12; 8) Castro Roberta Maria, pt 12; 9) Cortese Rossella Maria Ant, pt 12; 10) Cardullo Tindara, pt 12; 11) Buonpane Emanuela Nunzia, pt 12;

L'elencazione, che come detto è puramente esemplificativa, potrebbe continuare ancora con tutti i docenti che, come dimostrato dal prospetto dei movimenti della scuola Primaria A.S. 2016/17 provincia di Catania che è parte integrante del presente atto, sono stati assegnati in uno degli ambiti di Catania senza alcuna precedenza di Legge e CON UN PUNTEGGIO INFERIORE A 15+6, cioè quello assegnato alla ricorrente.

In definitiva, l'art. 6 del predetto Contratto Collettivo suddetto è in evidente contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza perché introduce in modo arbitrario, illogico e non giustificato una disparità di trattamento tra i docenti, accordando agli idonei del concorso del 2012 il diritto ad essere preferiti nella procedura di mobilità rispetto a coloro che erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Si sottolinea ulteriormente che vi è stata anche VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 4, 29, 39, 51 e 97 della Costituzione ove si consideri il diritto di tutti i docenti (indistintamente immessi in ruolo da GAE o in qualità di IDONEI NON VINCITORI del concorso 2012) a concorrere su tutti i posti ancora disponibili negli ambiti di tutto il territorio nazionale, in base ai criteri meritocratici basati sulle precedenze di legge e, a parità di queste, sul punteggio. Il tutto senza alcuna riserva di sorta.

In particolare in quanto ai docenti come la ricorrente è stato precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione che è riconosciuta ad altri soggetti che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori, impedendo nei fatti l'ottenimento di una sede che hanno scelto prioritariamente rispetto a quella assegnata, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sull'aspettativa di essere reclutate nella provincia di residenza alla quale hanno diritto in quanto con maggiori titoli, maggior punteggio e maggior merito.

La mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Si insiste, pertanto, affinchè il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare la nullità dell'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418 cc, per contrasto con le norme Costituzionali, avendo creato un'illegittima disparita di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

L'errata collocazione della sede ha causato e continua a causare un enorme danno alla ricorrente nonché al proprio nucleo familiare mentre di contro sono stati accantonati, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale.

I docenti partecipanti alla mobilità 2016/17 dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva, tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato il concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che quello 1995 o del 1999. Si ricorda che tutti i docenti per poter essere immessi in ruolo hanno superato un concorso pubblico, e non ci si spiega perché si è preferito PRIVILEGIARE coloro che hanno partecipato a quello del 2012 (NON VINTO!), PENALIZZANDO tutti i docenti che hanno superato quelli precedenti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.

Si ripete che trattasi di docenti assunti assieme alla ricorrente con la medesima decorrenza economica e giuridica nonché del medesimo Piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015.

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n°244/97) e la legge 107/2015 NON prevedono, **anzi ESCLUDONO**, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima degli altri docenti.

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella Legge (articoli 462 e 463 del T.U. del personale scolastico 297/94 e L. n.107/2015) che nello stesso C.C.N.I. alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti ex comma 96,

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

lett. a), rispetto a quello ex comma 96, lett. b), addirittura assunto con la medesima decorrenza di immissione in ruolo.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza ha determinato:

1. in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale ex comma 96, lett. a)) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
2. il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti assunti fino al 2014/15 e quelli assunti nel 2015/2016 provenienti dalle GaE), i quali, essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio, piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale ex comma 96 lett. a) idoneo (E NON VINCITORE) al concorso 2012;
3. il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
4. la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Infine, al fine di evidenziare maggiormente l'illogica preferenza accordata agli idonei del concorso e la correlata disparità di trattamento, preme ricordare che lo scopo della L. 107 del 2015, come ben in essa specificato, è quello di assorbire il cosiddetto fenomeno del precariato.

Ora, sotto tale aspetto, va considerato che i cosiddetti precari sono i docenti inseriti in Gae e che, di volta in volta, in attesa della immissione in ruolo, ottengono supplenze e dunque accumulano ESPERIENZA E PUNTEGGIO, non i partecipanti ad un concorso che non possono essere reclutati per le supplenze!

Se dunque, lo scopo della legge è innanzitutto quello di assorbire i precari, e di ciò si tiene palesemente conto anche per la mobilità straordinaria, non si intende come in sede di applicazione pattizia della stessa normativa, pur essendo previsto che alla stessa mobilità partecipassero anche gli idonei del concorso del 2012, assunti anche con la medesima decorrenza, si potesse addirittura giungere a rovesciare la prospettiva in danno dei precari storici.

Si assiste dunque, ad una violazione dell'art. 1, comma 108, L. 107/15, ma anche, è palese, dello spirito e della ratio della norma medesima.

A ciò si aggiunga che, anche ove si volesse mettere su uno stresso piano gli idonei non vincitori del concorso del 2012 con i docenti inseriti provenienti dalle Gae, appare evidente che siano questi ultimi a dovere, in caso, esser preferiti, **posto che sono questi ad essere esplicitamente citati al comma 108 della L. 107/2015.**

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Anche in considerazione di questi ulteriori spunti di critica non si vede come possano, anche solo pattiziamente, essere stati preferiti o favoriti, rispetto ai docenti provenienti dalle GAE, gli idonei **non vincitori** del concorso del 2012: tale favore è palesemente ingiustificato e determina una chiara disparità di trattamento che comporta la illegittimità delle norme che la hanno prevista.

Concludendo sul punto, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dalla Legge che dallo stesso C.C.N.I. (quanto dall'O.M.), la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul **PUNTEGGIO**, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del C.C.N.I.: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti, **ma che proprio grazie all'accantonamento dei posti per i docenti immessi in ruolo A.S. 2015/16 in quanto IDONEI CONCORSO 2012, viene palesemente tradito**.

4) Illegittimità di tutta la procedura di mobilità e degli atti connessi e consequenziali

I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Di recente è stato difatti acclarato con **perizia tecnica del 4.6.2017** (che si allega) la illegittimità del sistema utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell'abito delle predette operazioni di mobilità, tanto

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

che si legge nel predetto elaborato peritale che "*Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al M.I.U.R. che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del TAR, nei confronti del Ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale*".

Da ciò ne è conseguita la acclarata ed illegittima ripartizione delle sedi come acclarato da costante giurisprudenza e di tutta la procedura di mobilità e con essa degli atti connessi e consequenziali.

Ciò posto l'Amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente le siano stati preferiti colleghi con minori punteggi.

Ora nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto criterio antimeritocratico in luogo del principio del merito che al contrario oltre ad ingenerare qualsiasi

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione.

In conclusione, il mancato trasferimento del lavoratore odierna ricorrente nell'ambito richiesto, è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa tipologia di posto vi sono stati destinati altri docenti con punteggio inferiore alla stessa.

In tal senso il Tribunale di Caltagirone (cronol. 3134/2017 del 14/07/2017 RG n. 378/2017) ha ritenuto ". Sulla base delle considerazioni che precedono, emerge l'apparente fondatezza del diritto della ricorrente alla corretta valutazione del proprio punteggio ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/17 con assegnazione presso una sede nella regione Sicilia compresa negli ambiti territoriali 0009, 0010, 0007, 023 e 024, considerato che la ricorrente ha dimostrato l'attribuzione di sedi entro tali ambiti nella medesima fase a docenti con punteggi inferiori e la residua disponibilità di posti anche in fasi successive".

Il tar Lazio ha già sospeso i provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità (decreti cautelari n. 5254/016, 5256/016 del 9.9.016) ritenendo "sussistenti i presupposti di gravità ed urgenza avuto presente la natura del pregiudizio derivane dai gravati trasferimenti. Ne deriva che la procedura di mobilità per i docenti in questione sono sospese sicchè in favore degli stessi andrà individuata una sede di servizio all'interno del primo ambito indicato nella domanda di mobilità".

La stabilizzazione lavorativa presso una sede vicina alla propria provincia di residenza abituale rappresenta, infatti, per l'attuale ricorrente il principale strumento per raggiungere una piena

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

autonomia e, dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo.

Per effetto del mancato trasferimento, invece, la ricorrente si ritrova ad essere frustrata, sia come donna, madre, che come lavoratrice, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori.

Non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il mancato trasferimento presso l'ambito richiesto deve considerarsi come uno "sradicamento" definitivo della stessa dal suo ambiente originario

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sig.ra VIRZI' come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, co. 2° c.p.c., voglia ordinare alle parti resistenti, di accertare il pregiudizio alla sfera lavorativa ed economica subito dalla ricorrente in virtù di un sistema illegittimo e fondato su un algoritmo alterato, e per l'effetto di tale riconoscimento disporre

In via principale

Previa declaratoria di nullità, ovvero previo annullamento o disapplicazione in parte qua del C.C.N.I. del 08/04/2016 del comparto scuola nella parte sopra evidenziata (articolo 2 comma 3 art. 6 FASE

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

B.3 e C D) e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, accogliere in ogni sua parte il presente ricorso e per l'effetto:

accertare e dichiarare il diritto attuale della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti scuola primaria posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda di mobilità, nella provincia di Catania, applicando l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017;

in subordine, e solo nell'ipotesi in cui le superiori richieste dovessero essere ritenute non meritevoli di accoglimento, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria sulla base del criterio meritocratico del punteggio, unitamente al personale docente ex comma 96 lett.a) della L 107/2015 assunto nella fase C del Piano Straordinario di assunzioni ex L 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, con ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate;

condannare le AMMINISTRAZIONI convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo al movimentazione della ricorrente con decorrenza dell'a.s. 2016/2017 nella **provincia di Catania** o in subordine alla stregua dei criteri nell'ordine della domanda di mobilità, ovvero infine al rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio all'accoglimento delle domande di cui al ricorso, disponendo sin d'ora in punto di misure per l'attuazione degli emanandi ordini.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.com Pec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Spese e compensi.

Salvis Juribus

In via istruttoria: Ordinare, ove ritenuto necessario, all'Amministrazione resistente di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo, della FASE di appartenenza e delle eventuali precedenze.

Si allegano i seguenti documenti:

Domanda mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale presentata dalla ricorrente;

Bollettino movimentazione

Perizia

Documenti identità;

Giurisprudenza

CCNL

DM

Documenti invalidità dei genitori

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore INDETERMINABILE.

Paternò 10/06/2021 Avv. Cinzia Caruso

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto Avv. Caruso Cinzia, in qualità di procuratore della sig. **RUSSO FILOMENA PIA RITA**, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

-Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale della Sicilia più vicino alla propria

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

abitazione ed al proprio nucleo familiare, e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- tutti i docenti che hanno ottenuto sede definitiva di servizio a seguito del piano di mobilità 2016/17 negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente all'interno della propria domanda di mobilità sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio o della fase, ed, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE

-La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6

Avvocato Cinzia Caruso
Avvocato Grazia Distefano
Dott.ssa Angelotti Patrizia
Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto
Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA

Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

Paternò 10/06/2021

Avv. Cinzia Caruso

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail:avvocatocinziacaruso@gmail.comPec:cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2320836 9cebbae4aa5d5fb8d2fe4eba6